

Dal Consiglio dei Ministri

Accordo Italia-Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale

Via libera del Consiglio dei Ministri al Ddl per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo fra Italia e Gibilterra relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale. L'accordo incrementa il livello di trasparenza nei rapporti tra le Amministrazioni Finanziarie dei due Paesi e intensifica le procedure di cooperazione, per una lotta più efficace all'evasione fiscale transnazionale.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

L'Accordo, siglato a Londra in data 2 ottobre 2012, mira ad incrementare il livello di trasparenza nei rapporti tra le Amministrazioni Finanziarie dei due Paesi e a intensificare le procedure di cooperazione tra queste ultime, ai fini di combattere efficacemente l'evasione fiscale transnazionale. L'Accordo si basa sul Modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile del 2002.

Le disposizioni dell'Accordo Italia-Gibilterra

L'Accordo Italia-Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale delinea una disciplina delle procedure relative allo scambio di informazioni tra le due Parti contraenti, secondo lo standard della "foreseeable relevance" delle informazioni scambiate: ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, il medesimo si applica a tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti ai fini dell'applicazione delle normative fiscali interne ai due Stati.

L'Accordo disciplina lo scambio di informazioni su richiesta, specificando, all'art. 5, che:

- l'autorità competente del cd. "Stato richiedente" può inoltrare una richiesta di informazioni al cd. "Stato richiesto" solo qualora essa non sia in grado di reperire tali informazioni;
- ciascuno Stato è tenuto a garantire che le proprie autorità competenti siano autorizzate ad acquisire e trasmettere, su richiesta, informazioni detenute da banche o da altri istituti finanziari, o da soggetti "acting in an agency or fiduciary capacity", nonché informazioni riguardanti la proprietà di società, partnerships, trusts e fondazioni;
- l'autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a trasmettere le informazioni all'autorità competente dello Stato richiedente tempestivamente.

L'art. 6 dell'Accordo identifica la possibilità, per lo Stato richiedente, di richiedere allo Stato richiesto l'autorizzazione, per i propri funzionari, ad accedere al territorio di quest'ultimo allo scopo di interrogare individui o di esaminare documentazione rilevante, ai fini di acquisire le informazioni necessarie, previa autorizzazione dei soggetti coinvolti. L'articolo prevede altresì la possibilità, per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria dello Stato richiedente, di assistere, su richiesta, alle verifiche fiscali in corso all'interno dello Stato richiesto.

Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, ciascuna delle due Parti contraenti può rifiutarsi di fornire all'altra determinate informazioni, qualora queste ultime risultino coperte da segreto commerciale, professionale o industriale, ovvero per ragioni di salvaguardia dell'ordine pubblico.

L'art. 8 specifica che tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo hanno natura riservata e possono essere trasmesse esclusivamente a soggetti che svolgano, all'interno della giurisdizione dello Stato richiesto, funzioni di amministrazione, applicazione e accertamento delle imposte coperte dall'Accordo medesimo.

Il Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE

Le disposizioni contenute nell'Accordo Italia-Gibilterra si basano sul Modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile del 2002, il cui scopo è disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra i Paesi, i territori e le giurisdizioni tra i quali non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il Modello TIEA mira a delineare lo standard di ciò che può ritenersi un effettivo scambio di informazioni "for the purposes of the OECD's initiative on harmful tax practices".

Il TIEA, pur non avendo carattere vincolante, rappresenta allo stesso tempo uno **strumento multilaterale** e un **modello per la negoziazione e conclusione di accordi bilaterali** sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Quale strumento multilaterale, esso non corrisponde a un "accordo multilaterale" nel senso tradizionale del termine, bensì rappresenta la base per un "integrated bundle of bilateral treaties".

La versione bilaterale, al contrario, fornisce un modello per la negoziazione e per la conclusione di **agreements bilaterali** sullo scambio di informazioni. Modifiche al testo possono essere negoziate in sede bilaterale con l'obiettivo di implementare gli standards previsti dal TIEA medesimo.

Ogni articolo trova esaustiva spiegazione nel relativo Commentario: qualora, in sede bilaterale, le parti intendano attribuire autorevolezza interpretativa al Commentario medesimo, possono negoziare ed inserire nell'Agreement uno specifico riferimento.

Per quanto concerne le singole disposizioni contenute nel TIEA, particolare importanza rivestono le previsioni di cui all'art. 5, il quale disciplina lo scambio di informazioni su richiesta e presenta talune analogie con quanto previsto dall'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE.

Tali analogie riguardano, in particolare, i parr. 2 e 4 del suindicato art. 5. Il par. 2 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di utilizzare i poteri di cui dispone per acquisire le informazioni (richieste), anche qualora le stesse non siano rilevanti per i suoi propri fini fiscali interni.

Il par. 4 estende l'obbligo dello scambio di informazioni anche a quelle detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, nonché da soggetto che opera in qualità di agente o fiduciario. La lett. b) del par. 4, in particolare, estende l'obbligo dello scambio di informazioni a quelle riguardanti la proprietà delle società e delle altre entità giuridiche ivi menzionate.

L'art. 7 del TIEA individua i casi in cui lo Stato richiesto può legittimamente rifiutarsi di fornire le informazioni allo Stato richiedente: l'articolo fa riferimento, in particolare, alle ipotesi di segreto commerciale e professionale e ai casi di violazione del principio di non discriminazione.

Gli accordi sullo scambio di informazioni stipulati da Gibilterra e dall'Italia

Allo scopo di verificare l'effettiva attuazione, da parte degli Stati della comunità internazionale, degli obblighi assunti con la sottoscrizione degli accordi TIEA, il "Global Forum on Transparency and Exchange of Information" dell'OCSE ha istituito il cd. processo di peer review.

Tale processo consta di una **prima fase** volta alla **verifica della sussistenza**, nello Stato sottoposto a review, di un **framework normativo-regolamentare interno in linea con gli standard internazionali** in materia di cooperazione e trasparenza in ambito fiscale. La seconda fase di verifica ha ad oggetto la concreta implementazione dei sopracitati standard.

Il Peer Review Report relativo a Gibilterra, pubblicato in data 26 ottobre 2011, rileva che il framework giuridico-normativo del Paese con riguardo allo scambio di informazioni in materia fiscale risulta ben sviluppato seppur ancora caratterizzato da alcune carenze, soprattutto con riferimento alla disponibilità di talune informazioni relative a determinate società, partnerships e trusts.

La **seconda fase** del peer review relativo a Gibilterra è prevista per la **prima metà del 2014**.

Alla data del 15 novembre 2013, **Gibilterra** ha siglato **27 accordi TIEAs**.

Alla medesima data, **l'Italia** ha sottoscritto complessivamente **7 TIEAs**, con i seguenti Paesi:

- Bermuda (23 aprile 2012);
- Isole Cayman (3 dicembre 2012);
- Isole Cook (17 maggio 2011);
- Gibilterra (2 ottobre 2012);

- Guernsey (5 settembre 2012);
- Jersey (13 marzo 2012);
- Isola di Man (16 settembre 2013).

Copyright © - Riproduzione riservata